




Città di Sondrio

**REGOLAMENTO
RECANTE CRITERI PER LA CIRCOLAZIONE E
ASSEGNAZIONE DEI POSTI - AUTO NELLA
ZONA A TRAFFICO LIMITATO
(Z.T.L.).**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 31.10.2008



INDICE

Art. 1	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2	CONCESSIONI
Art. 3	PERMESSI INVALIDI E OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MOTOCICLI
Art. 4	CRITERI PER RILASCIO CONCESSIONI
Art. 5	PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
Art. 6	CANONE DI CONCESSIONE
Art. 7	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ACCESSORIE
Art. 8	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 1

Disposizioni generali

1. Il Comune di Sondrio individua, nell'ambito della Z.T.L., apposite norme che disciplinano la circolazione e la sosta in appositi spazi delimitati e specificamente destinati.
2. I posti auto specificamente destinati sono riservati esclusivamente ai residenti, alle operazioni di carico e scarico delle merci e ai titolari di permessi invalidi.
3. Per ogni nucleo familiare, individuato in base alle risultanze dei registri anagrafici, potrà essere richiesta e rilasciata una sola concessione di tipo A.
4. La concessione non può essere ceduta a terzi o utilizzata da persone diverse da quelle appartenenti al nucleo familiare del concessionario.
5. Il concessionario ha diritto al posto-auto tutti i giorni dell'anno, nell'arco delle 24 ore, **ESCLUSIVAMENTE UTILIZZANDO L'APPOSITO SPAZIO NUMERICAMENTE ASSEGNATO**. Nell'ipotesi in cui il concessionario o altro componente del suo nucleo familiare abbiano la disponibilità di diversi veicoli, il posto-auto potrà essere utilizzato per ognuno dei veicoli, apponendo su quello utilizzato nella circostanza il permesso rilasciato dal Comando di Polizia locale.

Art. 2

CONCESSIONI

- 1) Per la circolazione e la sosta nella Zona a Traffico Limitato sono previste tre tipologie di concessioni :
 - a) Concessione di tipo **A**
 - b) Concessione di tipo **B**
 - c) Concessione di tipo **C**
- 2) La concessione di tipo **A** permette il transito in tutta la z.t.l. e la sosta del veicolo nello spazio giallo corrispondente al numero della concessione. Consiste in un adesivo di colore **rosso**, da apporre sul vetro anteriore del veicolo, contrassegnato dallo stemma comunale, anno di validità e numero progressivo di assegnazione posto. La concessione alla scadenza di cui all'art 8 comma 1 e 2 non è tacitamente rinnovabile.
- 3) La concessione di tipo **B** permette il transito in tutta la z.t.l. e la sosta del veicolo negli spazi gialli riservati a carico e scarico residenti per un massimo di trenta minuti. Consiste in un adesivo di color **verde**, da apporre sul vetro anteriore del veicolo, contrassegnato dallo stemma comunale e anno di validità. La concessione alla scadenza di cui all'art. 8 comma 1 e 2 non è tacitamente rinnovabile.

- 4) La concessione di tipo **C** permette il transito temporaneo e comunque non superiore ad un'ora nonché la sosta negli appositi spazi riservati al carico e scarico per un periodo massimo di trenta minuti. La concessione di tipo **C**, rilasciata per comprovate esigenze opportunamente valutate dal comando di Polizia locale, consiste in un formato cartaceo da esporre all'interno del veicolo.
- 5) Per attività temporanee superiori ad un'ora dovrà essere richiesta l'occupazione del suolo pubblico ed il pagamento della relativa tassa.
- 6) Le concessioni di tipo **A-B e C** potranno essere sospese temporaneamente o revocate per motivi di pubblico interesse o di polizia stradale.

<p>Art 3 CIRCOLAZIONE PERMESSI INVALIDI OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MOTOCICLI</p>

- 1) I titolari di permesso invalidi hanno titolo per circolare in tutta la Z.T.L. nonché a sostare negli appositi spazi riservati.
- 2) E' consentito il transito nella Z.T.L. ai veicoli autorizzati per il carico e scarico merci dalle 7,00 alle 10,00 e dalle 14,00 alle 16,00. I predetti veicoli potranno sostare esclusivamente negli appositi spazi . E' vietata qualsiasi occupazione degli spazi dati in concessione ai residenti per le operazioni di carico e scarico;
- 3) E' consentito il transito di ciclomotori e motocicli per i soli residenti nella Z.T.L.
- 4) All'interno della Z.T.L. la velocità massima consentita è di 30 km/h

<p>Art. 4 Criteri per rilascio concessioni</p>
--

- 1) Hanno titolo a presentare istanza per la concessione di tipo **A** le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza in base alle risultanze dei registri anagrafici in una delle vie comprese nella Z.T.L.;
 - b) assenza di disponibilità di un posto-auto privato all'interno della cinta delle rete ferroviaria;
 - c) possesso della patente di guida almeno di categoria B;
 - d) possesso di un'autovettura .
- 2) Hanno titolo a presentare istanza per la concessione di tipo **B** le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza in base alle risultanze dei registri anagrafici in una delle vie comprese nella Z.T.L.;
 - b) possesso della patente di guida almeno di categoria B;
 - c) possesso di un'autovettura per uso privato.

- 3) L'istanza di concessione deve essere redatta e sottoscritta utilizzando il modulo per la concessione tipo A e il modulo per la concessione tipo B, predisposto dal Comando di Polizia Locale ed in essa dovranno essere indicati:
- a) data, luogo di nascita e residenza dell'istante e dei componenti del suo nucleo familiare;
 - b) tipo e targa degli autoveicoli per uso privato nella disponibilità dell'istante e degli altri componenti del nucleo familiare;
 - c) la via o la piazza o le vie o le piazze, elencate in ordine di preferenza, con disponibilità di posti-auto nelle quali l'istante desidera ottenere la concessione del posto - auto;
 - d) la conoscenza piena e completa dei presenti criteri e la loro accettazione e l'impegno ad osservarli scrupolosamente;
 - e) Le eventuali priorità di cui all'art. 5 comma 1
 - f) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali

Art. 5

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

- 1) La procedura di assegnazione dei posti-auto per le concessioni di cat. A prevede che entro il 31 gennaio del secondo anno del biennio di assegnazione verranno effettuate le seguenti operazioni:
- a) assegnazione diretta, in via prioritaria, dei posti-auto agli istanti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, abbiano superato i 75 anni di età o siano invalidi con grave handicap motorio,
 - b) assegnazione prioritaria dei posti auto agli istanti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, non abbiano usufruito in passato della concessione,
 - c) assegnazione mediante sorteggio dei restanti posti-auto tra le altre istanze di concessione pervenute entro il 31 dicembre del medesimo anno.
- 2) Il sorteggio avverrà rispettando *la seguente procedura*:
- a) pubblicazione all'Albo Pretorio e sui mezzi di informazione locali di apposito avviso indicante il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà effettuato, con indicazione della facoltà per chiunque lo desideri di assistervi;
 - b) svolgimento delle operazioni di sorteggio da parte del Comandante della Polizia Municipale o di un suo delegato in modo da garantire l'effettiva casualità della scelta;
 - c) l'assegnazione verrà operata per i posti-auto disponibili al momento del sorteggio, nel settore della Z.T.L. in cui risiede l'istante fermo restando quanto previsto più avanti;
 - d) con la presentazione dell'istanza e comunque prima del sorteggio, l'istante deve individuare in ordine di preferenza una o più strade o piazze, tra quelle in cui sono stati individuati i posti-auto;
 - e) qualora, nel rispetto del sorteggio, risulti disponibilità di posti-auto per una delle vie o piazze indicate dall'istante l'assegnazione si intenderà operante per la via o piazza indicata;
 - f) qualora, nel rispetto dell'ordine del sorteggio, risulti indisponibilità di posti-auto per una delle vie o piazze indicate e l'istante sia presente al momento del sorteggio, potrà optare per uno dei posti-auto disponibili in altre vie. Qualora l'istante non sia presente al momento del sorteggio si considererà rinunciatario. In caso di mancata opzione o di

rinuncia l'istante verrà collocato in coda alla graduatoria, sempre nel rispetto dell'ordine del sorteggio;

- g) qualora si verificasse un'eccedenza di posti-auto in uno dei settori della Z.T.L. rispetto alle istanze dei residenti in quel settore, i posti-auto eccedenti potranno essere utilizzati per far fronte alle esigenze degli altri settori.
 - h) l'assegnazione verrà rilasciata con determinazione del Comandante di Polizia Locale
- 3) La procedura di assegnazione dei posti-auto per le concessioni di tipo **B** prevede che entro il 31 marzo di ogni quadriennio tutti i titolari dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 presentino apposita domanda
- 4) La domanda di concessione tipo B potrà successivamente essere presentata da chiunque porti la propria residenza nella Zona a traffico limitato.

Art. 6

CANONE DI CONCESSIONE

- 1) Il concessionario di tipo **A** è tenuto a corrispondere un canone mensile che dovrà essere versato entro il 27 di ogni mese al tesoriere comunale.
- 2) L'importo del canone di cui al comma 1 è fissato in Euro 20,00 e potrà essere aggiornato per i bienni successivi dalla giunta comunale previa adozione di apposita deliberazione.
- 3) Qualora per cause di forza maggiore, o per qualsiasi evenienza esterna imprevedibile ma ufficializzata dal Comune (per esempio lavori in corso, manifestazioni, ecc.) i concessionari fossero temporaneamente impediti all'utilizzo del posto-auto, il Comune ridurrà l'importo del canone mensile, scalando un trentesimo per ciascun giorno di mancato godimento.
- 4) Nel caso in cui il concessionario non avesse la possibilità di parcheggiare nel posto assegnatogli per la presenza di uno o più veicoli non autorizzati, potrà chiedere immediatamente l'intervento della Polizia Municipale, la quale procederà secondo le modalità di legge. Tale intervento però potrà essere richiesto ed effettuato solamente durante le ore in cui il servizio di vigilanza è presente ed attivato sul territorio. E' comunque fatto assoluto divieto, per qualsiasi motivo o circostanza, di parcheggiare l'autoveicolo in altro posto-auto non corrispondente a quello assegnato.
- 5) Qualora intervengano mutamenti degli autoveicoli ai quali il permesso si riferisce, il concessionario è tenuto a riconsegnare tempestivamente il permesso al Comando di Polizia Municipale per il suo aggiornamento.
- 6) Il concessionario di tipo **B**, al momento del rilascio del bollino è tenuto al pagamento presso cassa Polizia Locale di € 5,00 per compenso spese.

Art. 7

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ACCESSORIE

- 1) per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in violazione al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada, equiparando in particolare la sosta del veicolo in concessione non nello spazio assegnato alla violazione di cui all'art. 7 comma 14 C.d.S;
- 2) per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie in violazione al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni accessorie previste dal codice della strada; inoltre il concessionario si considera decaduto di diritto dalla concessione qualora:
 - a) perda i requisiti di cui all'art. 4;
 - b) non versi due canoni mensili consecutivi, previa notifica da parte del Comune;
 - c) violi il dispositivo di cui al comma 4 dell'articolo 1;
 - d) rinunci con atto scritto alla concessione.
 - e) effettui più di tre violazioni all'anno nell'occupazione abusiva di posto altrui.
- 3) Qualora per effetto di decadenza, revoche o rinunce dovessero rendersi disponibili dei posti-auto, questi ultimi saranno concessi scorrendo l'ordine della graduatoria. In tal caso la concessione verrà a scadere al termine del biennio cui il sorteggio si riferisce.

Art. 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) In sede di prima applicazione per le concessioni in atto si stabilisce che:
 - a) Le concessioni di tipo **A** avranno validità **31 gennaio 2009 - 31 gennaio 2011 indipendentemente dalla data di rilascio;**
 - b) Le concessioni di tipo **B** avranno validità **01 marzo 2009 - 01 marzo 2013 indipendentemente dalla data di rilascio;**
- 2) Le concessioni di tipo **A e B** successive alle date di cui al comma 1 manterranno rispettabilmente validità biennale e quadriennale indipendentemente dalla data di rilascio;
- 3) Con apposita ordinanza da parte del Comandante di Polizia Locale verranno istituiti i parcheggi numerati, i parcheggi riservati alla sosta degli invalidi, i parcheggi riservati al carico e scarico dei residenti e dei veicoli commerciali, nonché tutti gli obblighi, divieti e limitazioni di cui al presente regolamento.
- 4) **CONTESTUALMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO CESSERANNO DI AVERE EFFICACIA I PRECEDENTI REGOLAMENTI DISCIPLINANTI LA MATERIA.**